R.G. 54/2016 sovraindebitamento

TRIBUNALE DI MATERA

Il Giudice

ha emanato il seguente

DECRETO

- visto il ricorso presentato ex lege n. 3 D del 2012 da MALVASI FRANCESCA, con il quale si propone la ristrutturazione dei debiti gravanti sullo stessa, nelle forme del piano del consumatore;
- rilevato che ai sensi dell'art. 12bis della legge, il Giudice deve <anche ai fini dell' omologa> preliminarmente verificare se la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012;
- rilevato che ai sensi dell'art. 7 la proposta si deve fondare su "*di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei crediti impignorabili ai sensi dell' art. 545 codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali.....*", specificando che "*è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato dei beni in caso di liquidazione*" dovendosi in merito avere "*riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi*"; si rileva inoltre che la norma *de qua* dispone anche che "*con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell' Unione europea, all' imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere solo la dilazione di pagamento*"
- posto che la proposta debba essere corredata da una compiuta relazione particolareggiata e che dia contezza di tutto quanto richiesto dalle lett. a), b), c), d), e) del suddetto art. 9;
- considerato che il Giudice in sede di ammissibilità deve quindi procedere alla valutazione di cui innanzi, e quindi in ordine al rispetto di quanto disposto dalle norme, ed alla completezza della documentazione,

e corretta informazione, con verifica della congruità dell' iter logico-argomentativo della relazione del professionista all' uopo incaricato, dovendosi specificamente verificare che le valutazioni effettuate non siano apparenti, e/o fittizie, o palesemente erronee;

- ritenuto che ai il vaglio di ammissibilità è stato già compiuto in fase antecedente;
- considerato che il Giudice deve quindi procedere alla valutazione di cui innanzi, e quindi in ordine al rispetto di quanto disposto dalle norme, ed alla completezza della documentazione, e corretta informazione, con verifica della congruità dell' iter logico-argomentativo della relazione del professionista, dovendosi specificamente verificare che le valutazioni effettuate non siano apparenti, e/o fittizie, o palesemente erronee;
- considerato pertanto che, la disamina della valutazione di fattibilità e della stima dei beni ed elementi attivi posti a base della proposta concordataria, debba essere effettuata alla stregua della verifica dell' iter logico-argomentativo della relazione del professionista *de quo*;
- rilevato che la documentazione allegata all' istanza e le precisazioni contenute, possono ritenersi rispondenti ai requisiti previsti dall' art. 9 legge cit.:
- rilevato che non essendo la documentazione allegata all' istanza e le precisazioni contenute, state ritenute del tutto rispondenti ai requisiti previsti dall' art. 9 legge cit., e per quanto precisato nel precedente provvedimento reso, è stato assegnato apposito termine ai sensi di quanto previsto dall' art. art. 9 comma 3ter per apportare le necessarie integrazioni;
- viste le integrazioni e documentazione a supporto;
- rilevato peraltro che con la relazione del professionista e relative integrazioni, sono stati resi specifici chiarimenti ai fini di poter comprendere quale sia in concreto la probabile convenienza del piano rispetto all' alternativa liquidatoria, ed essendo stata valutata l' alternativa esecutivo/liquidatoria, al cospetto dei benefici derivanti dai pagamenti;

- rilevato che sono state rese specifiche valutazioni in ordine alla probabile convenienza <ed in concreto> del piano rispetto all' alternativa liquidatoria;
- rilevato che è stato evidenziato che pur riscontrandosi garanzie patrimoniali immobiliari, i beni di appartenenza della proponente risultano essere pari ad 1/3 indiviso dei cespiti in atti indicati <ed aventi un valore complessivo di circa € 131.000,00> e che in caso di eventuale liquidazione coattiva delle quote di specie, dovrebbe procedersi alla individuazione della relativa quota, risultando essere i beni in zona agricola ed evidenziando al riguardo che il relativo mercato immobiliare è fermo da tempo;
- ritenuto, anche ai fini del vaglio di ammissibilità della proposta, che le prospettive ed i tempi di recupero per i creditori, devono apparire più favorevoli, in ipotesi, rispetto alla liquidazione dei beni in sede esecutiva;
- considerato che dal complesso degli elementi in atti, quali desumibili dalla documentazione allegata, e dalle valutazioni ed approfondimenti del professionista incaricato, quali svolti sulla scorta delle fonti di conoscenza acquisite dal medesimo, non è dato desumere elementi che possano indurre a ritenere che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, e che quindi abbia colposamente determinato il sovrindebitamento a mezzo ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;
- rilevato che a fronte di una debitoria complessiva di € 40.179,54, viene proposto il pagamento del 50% dei detti importi, pari quindi ad € 20.089,77, e dal garante sottoscrittore della proposta, ed in ubica soluzione, a far tempo dall' omologa;
- rilevato che la proposta è stata sottoscritta anche dal soggetto che dovrà garantirne i pagamenti e l' adempimento, e tanto ai sensi di quanto previsto ai dall' art. 8 comma II° (la proposta **deve** essere sottoscritta anche dai terzi che consentono il conferimento dei redditi (o beni) sufficienti per assicurarne l' attuabilità);
- considerato che il professionista designato risulta aver dato corso agli adempimenti comunicativi richiesti, e rilevato che alcuno dei creditori

avvisati ha espresso manifestazione di dissenso o contestato il piano e la proposta di specie, avendo peraltro uno dei creditori espressamente approvato la proposta;

- ritenuto, pertanto, che, in considerazione e conseguenza di quanto sopra, la proposta di piano è da ritenere "ricevibile" e pertanto ammissibile, e quindi deve provvedersi in conformità al disposto dell'art. 12bis della Legge n. 3/2012,;

P.Q.M.

OMOLOGA il piano del consumatore così come predisposto e presentato da MALVASI FRANCESCA.

DISPONE che il suddetto debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso del professionista incaricato e per l' attività prestata.

PONE a càrico del professionista incaricato gli obblighi di cui alla legge n. 3/2012, ed in particolare disponendo che venga resa al G.D. informativa sull' esecuzione del piano.

DISPONE che sia data pubblicità del piano sul sito del Tribunale di Matera per gg. 30, del presente decreto, del piano e della relazione del professionista.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Matera, 24/5/2017

Il Giudice

Dott. Antonello Vitale

TRIBUNALE DI MATERA
Depositato in Cancelleria
oggi 29 MAG 2017
IL CANCELLIERE